

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE P.OLL. - ESENTE CRITICI

7 APR 2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 28216/2009

Cron.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 16/12/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28216-2009 proposto da:

[Redacted] elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
 studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2014
4004 I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA
PECCERELLA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 451/2008 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 18/03/2009 R.G.N.
552/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega ROMEO
LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'INAIL da [REDACTED], il quale, premesso che quale Vigile Urbano era stato impiegato prevalentemente nel servizio di viabilità a piedi e che a causa dell'attività svolta all'aperto, in qualsiasi situazione climatica, ed alle posture assunte, aveva contratto "spondiloartrosi diffusa, lombalgia cronica, coxalgia, ernia discale e sindrome da insufficienza venosa", aveva chiesto il riconoscimento della rendita per malattia professionale ovvero il riconoscimento del danno biologico con la corresponsione dell'indennizzo in capitale.

La Corte di merito, sulla scorta della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha escluso che vi fosse un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate, essendo queste riferibili a condizioni di salute pregresse ed essendo il quadro clinico dell'appellante configurabile non come malattia professionale ma, considerando l'età e l'attività svolta, come patologia comune.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso [REDACTED]. L'INPS resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato.

1.1. Sotto il primo profilo, esso è privo di rubriche e non denuncia alcun vizio ex art. 360 cod. proc. civ., e cioè i motivi per i quali la sentenza viene impugnata.

phw

In particolare non risulta se le censure attengono a violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 2 cod. proc. civ.) ovvero a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (n. 5 dello stesso comma, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/12).

Né è consentito a questa Corte, attraverso l'esame dei motivi, individuare i vizi denunciati, trattandosi di attività che esula dai compiti del giudice di legittimità, il quale deve valutare la conformità a legge della sentenza impugnata sulla base delle violazioni denunciate dalla parte. Spetta infatti a quest'ultima definire il contenuto e la portata del giudizio di cassazione, attraverso la denuncia specifica degli errori in cui è asseritamente incorsa la sentenza impugnata, potendo il giudice di legittimità considerare solo le statuizioni di tale sentenza nei limiti dei motivi e delle richieste formulate dalla parte.

2. Sotto il secondo profilo, il ricorso prospetta una sequela di censure, con le quali si lamenta la mancata rinnovazione della consulenza tecnica in appello; si criticano le conclusioni - condivise dalla Corte di merito - cui è pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado; si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione.

Ma tali rilievi sono del tutto infondati, atteso che alcun obbligo vi è per il giudice d'appello di rinnovare la consulenza tecnica, quando quella di primo grado offra rassicuranti elementi di giudizio e non contenga lacune o affermazioni illogiche; che, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la

phw

valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte; (cfr. fra le tante, Cass. n. 9869/04; Cass. n. 9988/09; Cass. n. 18319/09; Cass. n. 568/11); che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto delle ragioni della decisione, senza incorrere in contraddizioni o in vizi logico-giuridici.

Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell'INAIL, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Roberto...

IL PRESIDENTE

Guido Volpe

Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata
Depositato in Cancelleria
 oggi, 7 APR 2015
 Il Funzionario Giudiziario
 Adriana GRANATA
 Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata

